



Città di Crevalcore
Provincia di Bologna

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI

Legge 27 dicembre 2013 , n.147 (Stabilità 2014)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 22/05/2014

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani</i>
Art. 3	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 4	<i>Presupposto</i>
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 7	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 8	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
Art. 9	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>
Art. 13	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche – art.1 c.658 legge n.147/2013</i>
Art. 14	<i>Riduzioni tariffarie – art.1 c.659 legge n.147/2013</i>
Art.15	<i>Agevolazioni tariffarie – art.1 c.659 legge n.147/2013</i>
Art. 16	<i>Cumulo riduzioni ed esenzioni</i>
Art. 17	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 18	<i>Tributo Provinciale</i>
Art. 19	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 20	<i>Riscossione</i>
Art. 21	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 22	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 23	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 24	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
Art. 25	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 26	<i>Rimborsi</i>
Art. 27	<i>Trattamento dati personali</i>
Art. 28	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 29	<i>Norme transitorie e finali</i>

<i>Allegato</i>	<i>Prospetto classificazione utenze domestiche e non domestiche</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e succ. modifiche e integrazioni
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano anche ai fini dell'applicazione della tassa.

Art.3
SOGGETTO ATTIVO

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4
PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo articolo 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà rispetto all'unica obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art.....;
 - b) per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci;
3. Nell'ipotesi di **utilizzi temporanei** di durata non **superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Il tributo di norma è intestato al proprietario in caso di locali ad uso abitativo concessi in locazione o comodato ai soggetti di seguito indicati:
 - a. persone fisiche **non** residenti nel territorio comunale;
 - b. persone giuridiche, siano esse Società di persone che di capitale, **non** aventi sede legale nel territorio comunale;
 - c. in ogni altro caso, diverso dai precedenti, per il quale lo stesso proprietario ne faccia esplicita richiesta;è fatta salva la facoltà per questi "*soggetti non residenti*" di richiedere l'intestazione del tributo nei termini dichiarativi stabiliti al successivo art.19;
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso considerando tali quelli allacciati alle utenze dei servizi di rete (acqua e/o energia elettrica), anche se privi di arredamento e/o di fatto non utilizzati;
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche e suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione per le quali sia stata disattivata almeno un'utenza di pubblico servizio quale acqua o energia elettrica;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) locali ed aree di fatto non utilizzate perchè sono state rilasciate licenze, concessioni e/o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - h) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, anche veterinarie, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - i) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli, nonché le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - j) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani
 - k) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani data la presenza di **locali ad uso promiscuo**, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20
Laboratori fotografici, eliografie	25
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie e distributori carburante	30
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici,	10
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	20
Tornitori, officine meccaniche, fonderie, verniciature, officine carpenteria metallica	50
Autolavaggi, autorimesse	10

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuto speciale.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art.19 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 9
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo cui applicare la tariffa è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano di categoria A, B, C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale come stabilito dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 , la superficie tassabile rimane quella **calpestabile** riferita ai locali e alle aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
 - b) anche per tutte le altre unità immobiliari (categorie D ed E) la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi soppressi TARSU e TARES quando le stesse non abbiano subito modificazioni;
5. Ai fini dell'attività di accertamento in assenza di apposita dichiarazione resa dal contribuente, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998;
6. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta, la misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali quali scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31;
2. La somma attribuita annualmente al Comune ai sensi della normativa sopra richiamata, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su **base giornaliera**;
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, così come stabilito al comma 652 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 di Stabilità 2014;
3. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A) al presente regolamento;
4. Nel caso di utenze non domestiche le cui attività produttive siano svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte ma per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, la stessa dovrà essere scomputata ed assoggettata alla tariffa vigente per la stessa attività;

6. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

Art. 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità d'ambito competente e al Comune in tempo utile alla sua approvazione;

Art.13 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dall'art. 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono determinate su base comunale nel preventivo del costo del servizio che genera mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI;
2. In favore delle utenze domestiche ubicate nel **territorio forese del Comune di Crevalcore** (individuabile sulla base di apposito stradario, per l'aggiornamento del quale il Comune può avvalersi del gestore del servizio) che provvedono a smaltire i rifiuti organici **mediante compostaggio domestico si applica una riduzione la cui misura percentuale è stabilita in sede di delibera di approvazione delle tariffe annuali.**
Detta riduzione **non è cumulabile** con quella prevista al successivo art. 14 lett. d).
3. La misura percentuale della riduzione di cui al presente articolo è stabilita in sede di delibera di approvazione delle tariffe annuali.

Art.14 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi del comma 659 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 per la tariffa del tributo è **prevista la riduzione** nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni** occupate da un nucleo costituito da un **unico componente**;
 - b. abitazioni secondarie** tenute a disposizione, o ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo comunque inferiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - c. abitazioni** occupate da soggetti che risiedono all'estero (**iscritti all'AIRE**) a condizione che le stesse siano a loro esclusiva disposizione e non locate;
 - d. abitazioni** occupate da coltivatori diretti o da agricoltori a titolo principale;
 - e. locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative/produktive** adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, comunque inferiore a sei mesi all'anno, purchè tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - f. Aree scoperte operative** compresi i magazzini all'aperto, in considerazione della minor attitudine a produrre rifiuti;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate **competono a richiesta dell'interessato** e decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione debitamente dichiarate e documentate nei termini di

presentazione della dichiarazione di cui all'art.22 del presente regolamento (entro il 31 marzo dell'anno successivo);

3. Il contribuente è inoltre tenuto a dichiarare nello stesso termine del 31 marzo, il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione;
4. La misura percentuale della riduzione di cui al presente articolo è stabilita in sede di delibera di approvazione delle tariffe annuali.

Art.15 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Ai sensi del comma 660 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 il tributo **non è dovuto** nelle seguenti ipotesi:

- a) Locali ad uso abitativo condotti da soggetti assistiti in modo permanente dal Comune o versanti in disagiate condizioni socio-economiche verificate ed attestate dai Servizi Sociali del comune, che dovranno inoltre comunicare all'ufficio tributi l'eventuale venir meno delle suddette condizioni al fine di procedere nuovamente alla tassazione delle utenze in argomento;
- b) Locali e/o aree scoperte operative condotti dalle ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) come definite dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e con particolare riferimento all'art.22 "Esenzioni in materia di tributi locali;

Art.16 CUMULO DI RIDUZIONI

1. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% del tributo;
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 17 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il **tributo TARI giornaliero** come disciplinato dai commi 662 e 663 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;
2. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati, o su aree pubbliche o private, ma anche su aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore e previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore;
3. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, superando tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo;
4. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
5. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%;
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
7. Al Tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 18
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi del comma 666 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 è fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92 ai soggetti passivi della TARI compresi i soggetti al Tributo Giornaliero;
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia.

Art. 19
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette;
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori;
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti **entro il 31 marzo** dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure inoltrata a mezzo:
 - posta raccomandata a/r
 - fax - allegando fotocopia del documento d'identità,
 - posta elettronica o PEC:
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, **devono** invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto del 31 marzo, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito;
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la sola modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti;
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche**
 - Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie occupata e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche**
 - Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie occupata e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo e/o di esclusioni di superfici, devono essere presentate entro il termine del 31 marzo previsto dal presente regolamento;
8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa;
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno del decesso.

Art. 20 RISCOSSIONE

1. Il tributo è versato direttamente al Comune tramite modello F24 con indicazione dei codici tributo appositamente istituiti;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente:
 - l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa
 - la destinazione d'uso dichiarata o accertata
 - le tariffe applicate
 - l'importo complessivamente dovuto per l'annualità indicata, nonché gli importi corrispondenti ad ogni singola rata e le relative scadenze;
3. Il pagamento degli importi dovuti potrà essere effettuato in rate o alternativamente in un'unica soluzione, come stabilito nell'apposito atto dirigenziale annualmente assunto dal Funzionario Responsabile del tributo.
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro (superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006).
6. Il **tributo annuale** non è dovuto se di importo complessivo uguale o inferiore a 12,00 euro; mentre per quanto riguarda il **tributo giornaliero**, lo stesso non è dovuto se di importo complessivo inferiore o uguale a euro 5,00;
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate ed inviate per la riscossione con la rata di conguaglio prevista in scadenza nell'anno successivo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma di quanto stabilito al comma 692 e 693 dell'art. 1 della legge n.27 dicembre 2013, n.147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile IUC componente TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 22 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 22, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo; a tal fine il Funzionario Responsabile del tributo può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad Enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato F24.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tali attività.

Art.23 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata A.R., un sollecito di pagamento assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento con applicazione della sanzione del 30% dell'importo omesso o parzialmente versato;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 22, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500;
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono **ridotte a un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi calcolati nella misura stabilita con propria deliberazione n.16 del 22/3/2007 pari a 2,5 punti percentuali oltre il tasso legale vigente, e con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad avviso quando l'importo relativo all'imposta non versata sia inferiore o pari a € 20,00 (venti).

Art.24 DILAZIONI DI PAGAMENTO E/O ULTERIORI RATEIZZAZIONI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata del contribuente e nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, fino a un massimo di trentasei rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente la ripartizione del pagamento fino a un massimo di trentasei rate mensili;
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, **a pena di decadenza**, prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica degli stessi avvisi e stabiliti per il pagamento e/o per l'eventuale presentazione di ricorso;
3. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali;

4. Per richieste di rateizzazione di avvisi di accertamento che complessivamente superano l'importo di 10.000,00 Euro dovrà essere costituita apposita fideiussione;
5. In caso di mancato pagamento di una rata e decorso inutilmente il termine eventualmente assegnato con invio di apposito sollecito tramite raccomandata A.R.:
 - a) il debitore decade dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non potrà più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni saranno applicate per intero anche nel caso di avvisi di accertamento che prevedevano la definizione agevolata;

Art.25 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910;
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivamente dovuto con riferimento a ciascun periodo d'imposta non superi i 30,00 euro, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, come previsto dall'art.3 c.10 del DL 16/2012 convertito con modif. in legge n.44/2012.

Art.26 RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta;
2. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita con propria deliberazione n.16 del 22/3/2007 di 2,5 punti percentuali oltre il tasso legale vigente, e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di importi relativi a imposta fino a euro 12,00.

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 28 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Stabilità 2014) e succ. modificazioni che dovessero essere apportate con successivi provvedimenti legislativi, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 29 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014 e si adegueranno automaticamente alle eventuali modificazioni della normativa che interverranno in materia tributaria e/o di rifiuti;
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti e necessari per l'applicazione del nuovo tributo TARI;

3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma del comma 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 (Stabilità 2014), è soppressa l'applicazione della TARES di cui all'art.14 del D.L. 201/2011 conv. con modif. in legge n.214/2011.
4. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativo alle annualità pregresse dei tributi citati.

TARI - TASSA SUI RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

Classe	Descrizione
01.01	Abitazioni
01.21	Box,garage e/o pertinenze

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

Classe	Descrizione
02.01	Musei, Biblioteche, scuole associazioni,luoghi di culto.
02.02	Cinematografi e teatri.
02.03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
02.04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
02.05	Stabilimenti balneari.
02.06	Esposizioni, Autosaloni
02.07	Alberghi con ristorante.
02.08	Alberghi senza ristorante
02.09	Case di cura e riposo
02.10	Ospedali.
02.11	Uffici, agenzie, studi professionali.
02.12	Banche e istituti di credito.
02.13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramente e altri beni durevoli
02.14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze.
02.15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
02.16	Banchi del mercato beni durevoli.
02.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste.
02.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti.
02.19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto.
02.20	Attività industriali con capannoni di produzione.
02.21	Attività artigianali di produzione beni specifici.
02.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
02.23	Mense, birrerie, hamburgerie.
02.24	Bar, caffè, pasticcerie
02.25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari.
02.26	Plurilicenze alimentari e/o miste.
02.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
02.28	Ipermercati di generi misti.
02.29	Banchi di mercato generi alimentari.
02.30	Discoteche, night club